



COMUNE DI VIADANA

(PROVINCIA DI MANTOVA)



13980/79

Rip. IV-LL.PP.

N. 73/80 del Reg. '80

CONCESSIONE PER ESEGUIRE OPERE EDILIZIE

IL SINDACO



Vista la domanda presentata in data 10/11/1979

dal Sig. S.p.a. SADEPAN CHIMICA C.f. 00452220205

residente in Viadana via le Lombardia, 7

corredata di progetto a firma Geom. Bini Gianfranco e tendente ad ottenere la concessione per l'ampliamento di impalcato metallico per l'installazione di attrezzatura tecnologica destinata alla produzione di formurea e dei relativi serbatoi di stoccaggio nell'opificio

in Via Alberti - Viadana sul Mapp. n. 621-625-67 F. n. 100

di proprietà S.p.a. SADEPAN CHIMICA

Visto che l'assuntore dei lavori è da destinarsi

Il progettista è il Geom. Bini Gianfranco C.f. BNI GFR 26E30 L826J

Il direttore dei lavori è il Geom. Bini Gianfranco

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Edilizia, come da verbale N. 15 in data 2/5/1980

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 23/4/1980;

Visti i regolamenti edilizio e d'igiene;

Vista la Legge Comunale e Provinciale;

Vista la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 51 del 15 aprile 1975;

Vista la Legge n. 10 del 28 gennaio 1977;

Vista la Legge Regionale n. 48 del 19 agosto 1974 e la Legge n. 319 del 10 maggio 1976 e n. 650 del 24 dicembre 1979 recanti norme per la disciplina degli scarichi delle acque dall'inquinamento;

Viste le delibere C.C. n. 3 del 20/2/1978, n. 118 del 29/3/1978, n. 342 del 9/12/1978;

RILASCIA CONCESSIONE

al Sig. S.p.a. SADEPAN CHIMICA

di eseguire i lavori di cui alla citata domanda, in conformità al progetto presentato e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia d'edilizia, d'igiene e di tutte le altre disposizioni vigenti, di progettazione esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice e misto, nonché delle condizioni e prescrizioni generali riportate a tergo, che s'intenderanno integralmente accettate dal richiedente e delle seguenti particolari:

- 1) che i lavori siano iniziati entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione;
- 2) che i lavori siano ultimati e l'edificio reso agibile entro tre anni dalla data del rilascio della presente concessione;

"a condizione che le opere siano conformi alle caratteristiche e modalità riportate nel progetto presentato, siano tenuti presenti i suggerimenti dati dalla Commissione Universitaria all'uopo nominata, sia rispettata la vigente legislazione in materia di scarico delle acque di rifiuto, di inquinamento atmosferico, di rumori, di odori, di polveri e sia sentito il parere del CRIAL prima del rilascio dell'agibilità affinché fissi i limiti di tolleranza degli agenti inquinanti immessi dall'industria e sia vincolata l'agibilità dell'impianto al rispetto dei detti limiti. Restano altresì salvi ed impregiudicati i provvedimenti di competenza a norma degli artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere chiesta l'agibilità dello stesso che verrà rilasciata previo conferma delle prescrizioni di cui sopra.

IL SINDACO

